



## **STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ATLETICA LIVORNO**

Articolo 1 – Denominazione, sede e colori sociali.

L'Associazione Sportiva Dilettantistica (A.S.D.) ATLETICA LIVORNO, costituita dal 1950, ha sede pro-tempore in Livorno Via dei Pensieri 24/A, è istituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile e secondo le direttive del CONI e delle Federazioni alle quali è affiliata ed in base al D.Lgs. 36/2021.

I colori sociali sono due strisce verdi diagonali (da destra verso sinistra) su fondo bianco.

Articolo 2 - Scopo

1. L'associazione ispirata ai principi democratici e dell'antifascismo è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante tutta la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
2. E' iscritta al registro CONI delle associazioni sportive dilettantistiche, è affiliata alla F.I.D.A.L. con il codice LI 036 (salvo cambiamenti della Federazione) ed ha per finalità lo sviluppo e la diffusione delle attività sportive connesse alla disciplina dell'atletica leggera dilettantistica, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli atleti, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della stessa disciplina. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica dello sport ed in particolare dell'atletica leggera e delle attività connesse. Curerà la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento dei giovani nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata. Nella propria sede l'associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri atleti, tecnici e soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro secondo le normative vigenti in materia. Si impegna, a tal fine, a tesserare, ad un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal C.O.N.I., individuato anno per anno dal Consiglio Direttivo, tutti coloro che usufruiranno di detti servizi ricreativi, fatti salvi coloro già tesserati alla F.I.D.A.L.
3. L'Associazione, per il raggiungimento delle proprie finalità sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune, utili ad accrescere il proprio patrimonio, ad es. sede sociale, palestra, strutture coperte per le attività, solo per il conseguimento degli obiettivi di cui sopra e senza scopo di lucro ma reinvestendo gli eventuali utili nell'attività svolta. Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei soci.
4. L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità delle decisioni e delle attività, dell'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati senza distinzione di sesso, di razza o etnia, di credo religioso, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e



dall'obbligatorietà del bilancio. Si avvarrà di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività, il tutto secondo le normative di Legge vigenti.

5. L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CIO, del CONI, nonché allo Statuto e al regolamento della FIDAL – Federazione Italiana di Atletica Leggera -, così come di altre Federazioni o Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, cui intenderà affiliarsi; s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.
6. Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto le norme dello Statuto e del regolamento federale nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
7. L'associazione s'impegna a garantire il diritto di voto (attivo e passivo) ai propri tesserati e tecnici nell'ambito delle assemblee federali, ove previsti, e secondo le disposizioni in materia.
8. Potrà esercitare anche una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### Articolo 3 – Durata.

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati secondo le modalità di cui al successivo art. 26

#### Articolo 4 – Soci e Domanda di ammissione.

Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci, solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali, ricreative e sportive svolte dall'associazione e che ne facciano richiesta. I richiedenti devono essere dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi, a titolo esemplificativo e non limitativo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, della FIDAL – Federazione Italiana di Atletica Leggera - e dei suoi Organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano. Sono soci tutti gli atleti dalla categoria allievi fino alla categoria master, i tecnici ed i dirigenti tesserati per la Società alla FIDAL – per i soci minorenni è il genitore che esercita la patria potestà -, che abbiano pagato la quota sociale e siano in pari con i pagamenti della stessa al momento dello svolgimento delle Assemblee (ordinaria e straordinaria). Tutti coloro al di fuori delle categorie citate, che intendono far parte dell'associazione, dovranno redigere una domanda su apposito modulo. La validità della qualità di socio, efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve



sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea generale. - In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. - La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

#### Articolo 5 – Diritti dei soci –

Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, mentre il socio minorenne potrà essere presente ma il diritto di voto spetterà a chi ne esercita la patria potestà. Ogni socio maggiorenne godrà del diritto dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. - Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13. - La qualifica di socio da diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

#### Articolo 6 - Decadenza dei soci

I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi: 1. dimissione volontaria; 2. morosità protrattasi per oltre tre mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa; 3. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, proposta dal Collegio dei Probiviri, contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. 4. scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 26 del presente Statuto. Il provvedimento di radiazione di cui al precedente numero 3), assunto dal Consiglio Direttivo, deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria. Il Collegio dei Probiviri deve convocare il socio interessato e procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea. L'associato radiato non può essere mai più ammesso.

#### Articolo 7 - Organi

Gli organi sociali sono: a) l'Assemblea generale dei soci; b) il Presidente; c) il Consiglio Direttivo d) il Collegio dei Probiviri.

#### Articolo 8 - Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti. La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative. All'atto della richiesta ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte



del Consiglio Direttivo. La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dai 3/4 dei componenti il Consiglio Direttivo. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati, in casi eccezionali dovuti ad eventi particolari potrà essere convocata anche in videoconferenza. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti. L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell'Assemblea con funzione elettiva, in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

#### Articolo 9 - Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota al momento dell'indizione dell'Assemblea e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto gli associati maggiorenni, i soci minorenni hanno diritto di partecipare e, per il voto, di farsi rappresentare da chi esercita la patria potestà. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di due associati.

#### Articolo 10 - Assemblea ordinaria

La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta elettronica certificata. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'Assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo. Spetta all'Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8, comma 2.

#### Articolo 11 - Validità Assembleare

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza semplice, ai sensi dell'articolo 21 del codice civile, degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto, se portatore di deleghe avrà diritto ad altri voti quante sono le deleghe. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione



tanto l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera a maggioranza con il voto dei presenti. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

#### Articolo 12 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta elettronica certificata. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare ovvero l'Ordine del Giorno. L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello Statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

#### Articolo 13 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari stabilito dall'Assemblea da minimo 7 a massimo 13 componenti eletti dall'Assemblea stessa. Il Consiglio Direttivo, nel proprio ambito, elegge il Vicepresidente ed il Segretario. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Entro trenta giorni dalla scadenza dovrà tenersi l'Assemblea per il rinnovo delle cariche. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative, alla data di indizione dell'Assemblea, che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa FIDAL, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Una sintesi dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

#### Articolo 14 - Dimissioni

Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio, venissero a mancare uno o più Consiglieri che non superino la metà del Consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di Consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo Consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio procederà nei seguenti modi:



1. cooptando nuovi Consiglieri, che nel frattempo si sono resi disponibili all'incarico, i quali parteciperanno alle riunioni senza diritto di voto in attesa che sia convocata un'Assemblea per la loro ratifica;
2. se carente dei suoi componenti procederà, fino alla prima Assemblea utile, dove si eleggeranno i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei Consiglieri sostituiti.

Nel caso di dimissioni o impedimento permanente del Presidente del Consiglio Direttivo, i suoi compiti, e le relative funzioni saranno svolte dal Vice-presidente fino alla elezione del nuovo Presidente che dovrà aver luogo in una apposita Assemblea straordinaria convocata entro quindici giorni dalle dimissioni o impedimento e da tenersi entro i successivi quindici giorni. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica, qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'Assemblea ordinaria per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

#### Articolo 15 - Convocazione Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà più uno dei Consiglieri, senza formalità.

Deve essere convocato con posta elettronica o ordinaria recante la sede, il giorno, l'ora della riunione e può tenersi anche in videoconferenza.

#### Articolo 16 – Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo: a) eleggere il Vicepresidente ed il Segretario; b) assegnare la carica di amministratore che, di norma, viene svolta dal Presidente; c) deliberare sulle domande di ammissione dei soci; d) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea; e) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art. 8, comma 2; f) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati; g) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari (vedi art. 6 comma 3); h) attuare le finalità previste dallo Statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea dei soci; i) provvedere alla gestione e organizzazione della società e tra queste la contrattualistica, le sponsorizzazioni, e delle attività agonistiche, promozionali, didattiche e affini.



#### Articolo 17 - Il Presidente

Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea prima che si proceda all'elezione del Consiglio.

Il Presidente dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza. Il Consiglio Direttivo affida la carica di amministratore al Presidente che può rinunciare all'incarico in favore di altro Consigliere scelto dal Consiglio Direttivo. Nel caso di accettazione provvede all'amministrazione dell'associazione avvalendosi anche di consulenti e addetti da lui indicati e approvati dal Consiglio Direttivo. Organizza eventuali gruppi di lavoro o commissioni utili ai lavori del Consiglio in accordo con lo stesso.

#### Articolo 18 - Il Vicepresidente

Il vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

#### Articolo 19 - Il Segretario

Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza avvalendosi anche dei collaboratori di segreteria.

#### Articolo 20 – Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri effettivi ed uno supplente ed è eletto dall'Assemblea, al suo interno elegge il Presidente.

È chiamato a giudicare su eventuali divergenze o questioni interne all'Associazione, sulle violazioni dello Statuto e sull'inosservanza delle delibere, come su fatti di denigrazione dell'Associazione, dei suoi Organi sociali, o dei suoi soci. Decide sulla proposta di espulsione o radiazione dei soci deferiti al Collegio, ai sensi dell'art. 6, e rimette la proposta al Consiglio direttivo che delibera in merito.

Il Collegio decide a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Le sanzioni previste, in base alla gravità dell'infrazione commessa, sono: il richiamo scritto, la sospensione temporanea, l'espulsione o la radiazione, per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello Statuto, delle deliberazioni degli organi sociali; l'attentare in qualunque modo al buon andamento dell'Associazione; l'appropriazione indebita di fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione; l'arrecare, in qualunque modo, danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature. In caso di dolo, o colpa grave, il danno dovrà essere risarcito ed il Consiglio direttivo ha facoltà di procedere anche legalmente.

Qualora uno dei membri dovesse trovarsi nelle condizioni di dover essere giudicato dal Collegio, lo stesso dovrà essere sostituito dal membro supplente.

#### Articolo - 21 Il Bilancio

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione



economico □ finanziaria dell'associazione. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Insieme alla convocazione dell'Assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

#### Articolo 22 - Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° Gennaio di ogni anno e terminano il 31 Dicembre di ciascun anno.

#### Articolo 23 - Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione.

Il patrimonio è anche costituito da attrezzi e materiali in dotazione oltre che dai mezzi mobili e immobili di proprietà.

#### Articolo 24 - Sezioni

L'Assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

#### Articolo 25 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza del Collegio dei Probiviri e, in seconda e ultima istanza, ad un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla FIDAL.

#### Articolo 26 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe. L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'Autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive simili a quelle della Associazione che si scioglie, fatta salva diversa destinazione imposta dalla Legge.



#### Articolo 27 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti della FIDAL – Federazione Italiana di Atletica Leggera - ed in subordine le norme del Codice Civile e delle Leggi vigenti in materia.

#### Articolo 28 – Norma transitoria

Il Consiglio Direttivo che sarà eletto nel mese di Gennaio 2023 rimarrà in carica due anni (2023-2024) per poter collegare le elezioni successive, con il Consiglio che resterà in carica quattro anni (vedi art. 13), al quadriennio olimpico che inizierà dopo i Giochi Olimpici del 2024 (Parigi).

Il Presidente, eletto secondo le norme del precedente Statuto, ovvero in seno al Consiglio Direttivo, resterà in carica, insieme a tutto il Consiglio, fino al termine del mandato, per poi procedere, con il prossimo quadriennio, alla elezione diretta in sede Assembleare.

Fino all'approvazione e al deposito del presente Statuto rimane in vigore l'attuale Statuto.